



REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"Civico - Di Cristina - Benfratelli"

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 PALERMO

AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE PER 4 (QUATTRO) MESI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE DA DESTINARE A STALLI DI SOSTA UNITAMENTE AL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI, ALL'INTERNO DELLE AREE DELL'A.R.N.A.S. CIVICO – DI CRISTINA - BENFRATELLI

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare di Servizio ha per oggetto la concessione del servizio di gestione e manutenzione delle aree ospedaliere da destinare a stalli di sosta, unitamente al servizio di rimozione veicoli all'interno delle aree dell'A.R.N.A.S.

La durata contrattuale della concessione è fissata in **mesi 4 (quattro)** a decorrere dal 01/09/2015.

Più dettagliatamente il presente disciplinare ha per oggetto:

1. La gestione in concessione dei parcheggi siti presso il P.O. Civico e precisamente:
 - n° 419 stalli da destinare all'utenza esterna presso il parcheggio "Area A";
 - n° 225 stalli da destinare ad uso esclusivo e gratuito ai dipendenti presso il parcheggio "Area B";
 - n° 318 stalli da destinare ad uso esclusivo e gratuito ai dipendenti presso il parcheggio "Area C";
 - n° 52 stalli da destinare all'utenza esterna presso il parcheggio "Area D";
2. Rimozione forzata dei veicoli, mediante "*concessione traslativa di potestà pubblica*" con cui l'Amministrazione dall'A.R.N.A.S. attribuisce il potere di intervenire all'interno delle aree del Presidio Ospedaliero Civico, al fine di rimuovere i veicoli che contravvengono ai divieti espressamente disciplinati dal Codice della Strada ed alle direttive di cui al regolamento Aziendale che dovrà essere esposto, a cura della ditta, nei luoghi di accesso alle aree aziendali destinate agli stalli di sosta.

Le aree contrassegnate con lett. "A" e "D" (come da planimetrie allegate al presente disciplinare) sulla quale insistono complessivamente n. 471 stalli dovrà essere destinata all'utenza esterna ed il suo utilizzo sarà condizionato dal pagamento delle tariffe indicate all'art. 3 del presente disciplinare.

Le aree contrassegnate con lett. "C" e "D" (come da planimetrie allegate al presente disciplinare) dovranno essere munite di apposita cartellonistica d'ingresso che evidenzia come ciascuna area di parcheggio sia ad esclusivo uso per personale dipendente inibendo l'ingresso a terzi, dette aree dovranno essere servite da un sistema automatico a lettura badge atto a consentire l'accesso/uscita degli autoveicoli del personale dipendente.

L'aggiudicatario del servizio dovrà assicurare la disponibilità di 1 posto ogni 50 da destinare ai portatori di handicap.



Dovranno essere, altresì, assicurati stalli di sosta motocicli e biciclette in numero non inferiore a 300 nelle zone appositamente indicate in planimetria, tali parcheggi saranno gratuiti per i dipendenti dell'A.R.N.A.S., i quali esibiranno il badge alla guardiania.

La ditta aggiudicataria dovrà consentire a personale autorizzato dall'A.R.N.A.S. a poter parcheggiare nei parcheggi destinati ai dipendenti.

Il concessionario deve garantire all'A.R.N.A.S. la sosta notturna per 200 veicoli per circa 6 ore al giorno, all'interno del P.O. Civico.

La concessione, regolata dalle condizioni contenute nel presente disciplinare Speciale, è rilasciata dall'Amministrazione Ospedaliera al Concessionario che ne assume gli obblighi relativi.

Il servizio dovrà essere svolto secondo modalità meglio specificate negli articoli che seguono e in ottemperanza alle normative vigenti.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria il servizio nei tempi, modalità e luoghi indicati nel presente disciplinare Speciale.

ART. 2 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

Le aree affidate dall'A.R.N.A.S. devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell'A.R.N.A.S..

E' fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte gli spazi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e l'A.R.N.A.S. potrà richiedere l'immediata restituzione delle aree, oltre al risarcimento del danno.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Modalità di espletamento del servizio di gestione, custodia e manutenzione del parcheggio

E' fatto obbligo al Concessionario di provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti alle aree, all'asfalto del manto

stradale, ai manufatti, agli impianti, alla cinta di recinzione dell'area, nonché di pulizia periodica necessarie per la corretta funzionalità e conservazione delle aree e della vegetazione sita nelle aree oggetto della concessione con i relativi impianti, attrezzature e quant'altro.

Nei predetti obblighi è incluso anche quello della installazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale ovvero suo aggiornamento/adeguamento per quanto esistente, ai sensi della vigente normativa del codice stradale.

Sono altresì a suo esclusivo carico, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente, tutte le spese per il personale, per la delimitazione di ogni area destinata a parcheggio con strisce a vernice azzurra, gialla o bianca e l'installazione di eventuali nuove apparecchiature previo eventuale assenso dell'Amministrazione Ospedaliera.

E' diritto dell'Amministrazione concedente vigilare sul corretto funzionamento della gestione.

Il Concessionario, custode dei beni oggetto della concessione, è responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, ai sensi delle norme ISO 14000, deve vietare l'ingresso a tutta l'area adibita a parcheggio agli automezzi carichi di:

1. sostanze liquide e/o gas facilmente od estremamente infiammabili, ad eccezione di quelli contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli;
2. sostanze solide facilmente od estremamente infiammabili;
3. sostanze liquide tossiche o pericolose per l'ambiente;
4. sostanze con pericolo di violenta reazione spontanea (ovvero esplosione, disgregazione, reazione di polimerizzazione);
5. nonché a veicoli destinati ad alloggio temporaneo (caravan roulotte, e assimilati) e mezzi pesanti oltre 3,5 ton.

Eventuali possibili deroghe dovranno essere concordate ed autorizzate dall'Amministrazione Ospedaliera.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

L'attività di parcheggio a pagamento deve essere svolta tutti i giorni feriali e festivi (365 giorni all'anno 24 ore al giorno).

Tariffe parcheggio e modalità di pagamento

Durante l'orario di gestione del parcheggio, secondo quanto indicato, la ditta aggiudicataria ha diritto di applicare le seguenti tariffe massime:

Tariffe autovetture

Tempo	Tariffa in Euro
Fino a ½ ora	gratis
Una ora	1,50
Ed ogni ora successiva	1,00

Tariffe motocicli

Tempo	Tariffa in Euro
Fino a ½ ora	gratis
Una ora	0.70
Ed ogni ora successiva	0,50


Trattandosi di parcheggio finalizzato all'uso di un bene di pubblico interesse, la tariffa giornaliera unica per il parcheggio non potrà essere maggiore di € 7,00, mentre quella settimanale non potrà essere superiore a € 25,00.

Tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto (trascorsi 12 mesi dall'inizio della concessione), d'intesa con l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera in misura, comunque, non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT di riferimento.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte in modo visibile, mediante l'esibizione di appositi cartelli e comprendere ogni attività attinente alla custodia degli autoveicoli.

Le tariffe sono esigibili previo rilascio di apposita ricevuta.

In caso di contestazioni l'A.R.N.A.S. non può essere chiamata in causa a nessun titolo.



Il concessionario deve provvedere alla manutenzione, alla riparazione della cassa automatica esistente munita di rendiresto automatico, ove potrà essere effettuato il pagamento dai fruitori.

Modalità di espletamento del servizio rimozione dei veicoli

La Ditta aggiudicataria **dovrà altresì assicurare il servizio di rimozione dei veicoli** che contravvengono ai divieti espressamente disciplinati dal Codice della Strada ed alle direttive di cui al regolamento Aziendale che dovrà essere esposto, a cura della ditta, nei luoghi di accesso alle aree aziendali destinate agli stalli di sosta.

La ditta si impegna a garantire l'espletamento del servizio di rimozione dei veicoli (autovetture e motocicli) mediante utilizzo di carro attrezzi - coperto da apposita polizza assicurativa, immatricolato, mantenuto e revisionato a norma di legge e dovrà assicurare il trasporto del veicolo stesso presso l'Area che il concedente destinerà a tale scopo.

Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli obblighi scaturenti dalla custodia ai sensi degli artt. 1768 e segg. del c.c..

La rimozione è prevista in caso di:

- intralcio alle autoambulanze e/o altri mezzi di soccorso (V.V.F. etc) o alle attività sanitarie dell'Ospedale;
- parcheggio nell'Area di Emergenza;
- parcheggio sulle rampe agli ingressi dei padiglioni;
- parcheggio nei posti riservati e sulle aiuole;
- divieto di sosta.

Nel caso di infrazioni al codice della strada dalle quali derivi intralcio o pericolo, od occupazione di spazi per portatori di handicap e limitatamente all'area in gestione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attivare le procedure per la rimozione del veicolo espressamente previste nel presente disciplinare.

Il personale addetto alla vigilanza è autorizzato a chiamare il Carro Attrezzi per la rimozione dell'automezzo, seguendo la procedura prevista successivamente.

La rimozione forzata è altresì prevista per i mezzi che sostano negli spazi riservati ai portatori di handicap, senza l'esposizione dell'apposito contrassegno.



Qualora si riscontrino automezzi posizionati irregolarmente, si provvederà a contattare direttamente la Ditta preposta alla rimozione veicoli.

A rimozione avvenuta, sarà posizionato, sul luogo, un cartello per informare il proprietario che l'autovettura, essendo stata parcheggiata in zona vietata, è stata rimossa. Verranno inoltre forniti i dati necessari al recupero del mezzo (indirizzo e numero telefonico della Ditta).

Tutte le rimozioni verranno documentate e registrate, inoltre a discrezione, ci si potrà avvalere anche dell'ausilio di prove fotografiche. Copia di tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta al personale aziendale. L'utilizzo di tali prove dovrà essere autorizzato dall'A.R.N.A.S. e le stesse dovranno essere utilizzate nel più totale rispetto della normativa sulla privacy.

Le somme che la ditta aggiudicataria potrà richiedere al proprietario del veicolo per gli interventi effettuati, disciplinate del D.M. 04.09.1998 n. 401 **potranno essere al massimo le seguenti:**

a) per quanto riguarda la rimozione dei veicoli con **massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:**

I. per ogni singolo intervento richiesto, per le operazioni di rimozione del veicolo, l'importo è di €. 17.00 (IVA esclusa) per spese di carico e scarico dell'automezzo + €.5.00 (IVA esclusa) per spese di trasporto + €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

II. per ogni singolo intervento richiesto, per il quale non si sia ancora provveduto ad effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo (spostamento del veicolo da parte del proprietario), l'importo dovuto è di €. 5.00 (IVA esclusa) + €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

III. per ogni singolo intervento richiesto, nel caso in cui il carro attrezzi non sia ancora uscito dalla rimessa, l'importo dovuto è di €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

IV. Per ogni giorno o frazione di esso, la custodia dei veicoli all'interno dell'area recintata scoperta ammonta a €. 4.80 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 3.20 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e di €. 2.40 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno.

b) Rimozioni dei veicoli con **massa complessiva a pieno carico superiore a 1.5 t. e pari a 3.5 t.:**

I. per ogni singolo intervento richiesto, per le operazioni di rimozione del veicolo, l'importo è di €. 25,00 (IVA esclusa) per spese di carico e scarico dell'automezzo + €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto + €. 12,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

II. per ogni singolo intervento richiesto, per il quale non si sia ancora provveduto ad effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo (spostamento del veicolo da parte del proprietario), l'importo dovuto è di €. 10,00 (IVA esclusa) per spese di trasporto + €. 12,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

III. per ogni singolo intervento richiesto, nel caso in cui il carro attrezzi non sia ancora uscito dalla rimessa, l'importo dovuto è di €. 12,00 (IVA esclusa) per spese di diritto di chiamata;

IV. le tariffe per la custodia degli autoveicoli aventi massa a pieno carico compresa tra 1.5 e 3.5 t. sono quelle stabilite alla lett. "a" punto V. del presente articolo;

V. per ogni giorno o frazione di esso, la custodia degli autocarri aventi massa a pieno carico fino a 3.5 t. nell'area recintata scoperta, ammonta a €. 9.60 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 6.40 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e €. 4.80 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno.

c) Per la rimozione di veicoli di **massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t.:**

I. si applicano le tariffe della lettera b) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3.5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;

II. per la custodia dei suddetti veicoli, si rimanda all'applicazione delle tariffe stabilite nel D.M. 401/98.

d) Per la **rimozione dei ciclomotori e dei motocicli:**

I. per quanto concerne le operazioni di carico/scarico, si applicano le tariffe della lettera a);

II. per ogni giorno o frazione di esso, la custodia dei motoveicoli, in area recintata scoperta, ammonta a €. 3.80 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 2.50 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e €. 1.90 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno;



III. per ogni giorno o frazione di esso, la custodia dei motoveicoli, in area recintata coperta, ammonta a €. 5.70 (IVA esclusa) dal 1° al 12° giorno, €. 3.80 (IVA esclusa) dal 13° al 40° giorno e €. 2.85 (IVA esclusa) dal 41° al 210° giorno.

In caso di richiesta d'intervento, qualora il carro attrezzi non sia ancora uscito dalla rimessa, la somma dovuta quale diritto di chiamata dovrà essere direttamente pagata presso le casse appositamente istituite dalla ditta aggiudicataria, che provvederanno a rilasciare la ricevuta;

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. del Ministero dei Trasporti n. 401/98 tutti gli importi sopra riportati saranno automaticamente aumentati del 30% (IVA esclusa) in caso d'interventi nelle giornate festive, oppure nelle ore notturne e più precisamente dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

La ditta aggiudicataria deve garantire l'intervento tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Occasionalmente potrà essere richiesto l'intervento anche nelle ore serali e notturne precisamente dalle ore 20.00 alle ore 07.00.

La ditta aggiudicataria deve garantire l'intervento per tutto il periodo concordato, a semplice richiesta telefonica del personale dell'ARNAS o di quello che gestisce il servizio di guardia armata all'interno delle aree ospedaliere entro e non oltre i 30 (trenta) minuti dalla chiamata, eccetto per le chiamate che possono avvenire nelle ore notturne, per le quali l'intervento deve essere garantito entro e non oltre un'ora tranne i casi di urgenza per pubblico interesse o grave ed imminente pericolo.

La ditta aggiudicataria, dovrà garantire la presenza di un addetto per la riscossione delle somme dovute e per il conseguente rilascio del veicolo rimosso, o di altro idoneo strumento che renda possibile all'utenza il pagamento e la riconsegna del veicolo:

1. nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
2. il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
3. la domenica dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

La ditta aggiudicataria ha altresì facoltà di avvalersi della reperibilità telefonica, in luogo della presenza nel deposito dei veicoli, da garantirsi negli orari sopra stabiliti.



Sarà obbligatorio, per la ditta aggiudicataria che autorizzerà l'intervento, annotare i danni presentati dai veicoli prima dello svolgimento del servizio di rimozione, al fine di scongiurare contestazioni o contenziosi. Eventuali contenziosi scaturenti dalla mancata applicazione della predette prescrizione comporteranno esclusive responsabilità in capo alla ditta aggiudicataria..

Il verbale di rimozione e custodia del veicolo, **dovrà essere prodotto in tre esemplari** dei quali uno per l'A.R.N.A.S. e due per il gestore/custode, il quale dovrà poi consegnarne una copia all'intestatario del documento di circolazione o alla persona che proverà il titolo alla restituzione quando questi abbia provveduto al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Alla copia destinata all'Azienda Ospedaliera dovrà essere allegata copia della quietanza di pagamento.

La ditta aggiudicataria del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale:

- non inferiore a € 3.000.000,00 per i veicoli da impiegare per i servizi di rimozione relativi ad automezzi di peso compreso tra 1,5 t. a 3,5 t.;
- non inferiore a € 5.000.000,00 per i veicoli da impiegare per i servizi di rimozione relativi ad automezzi di peso superiore a 3,5 t.;


Per eventuali rimozione dovuti a casi di urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e da parte dell'A.R.N.A.S..

Il concedente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di accedere alle zone destinate al parcheggio ed al deposito delle vetture per verifiche, ispezioni o controlli ritenuti opportuni. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a tal fine, ogni collaborazione.

Nel caso di mancata acquisizione delle copie delle quietanze di pagamento, l'A.R.N.A.S. contabilizzerà fra le proprie spettanze anche gli importi dei verbali non quietanzati.

Servizio di Guardiania

Dovrà essere prevista una postazione di mera guardiania che interesserà l'entrata al P.O. Civico con accesso in Piazza N. Leotta e che dovrà essere vigilata h24 per tutta la durata



contrattuale con apposito personale della ditta aggiudicataria (compresi i festivi ed i pre-festivi).

La suddetta postazione, già esistente, dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dalla ditta aggiudicataria secondo le direttive del concedente.

Il servizio sarà regolamentato dall'A.R.N.A.S. che si riserva la trasmissione di apposite istruzioni.

Il personale addetto dovrà esibire apposito cartellino identificativo che specifichi sia il proprio datore di lavoro che le funzioni svolte.

Tutte le attrezzature e materiali forniti dalla ditta aggiudicataria in esecuzione della presente concessione alla scadenza contrattuale, rimarranno di proprietà del concedente.

Barriere automatiche

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere le barriere automatiche esistenti per tutto il periodo contrattuale.

Sistema di esazione automatica

La ditta aggiudicataria si obbliga alla gestione e alla manutenzione del sistema di esazione automatica esistente atto a consentire l'accesso agli autoveicoli e dei motocicli dei visitatori con rilascio di ticket, il pagamento della tariffa prefissata per il periodo di sosta, l'uscita previa introduzione del biglietto emesso dalla cassa. Il sistema è composto da una stazione di ingresso/uscita con barriera con relativa cassa automatica per la riscossione delle tariffe.

ART. 4 – SPAZI PUBBLICITARI

L'A.R.N.A.S. si riserva la possibilità di installare cartellonistica con scopi pubblicitari all'interno dell'area a parcheggio, senza che ciò comporti pregiudizio del numero di spazi per la sosta delle autovetture e senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.



ART. 5 – SPAZI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere a proprie spese a garantire posti auto riservati ai portatori di handicap gratuitamente, nella misura di 1 posto ogni 50.

Tali posti devono essere opportunamente evidenziati sia con segnaletica orizzontale (strisce a pavimento) che verticale (cartelli con il relativo contrassegno).

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare all'interno del P.O. Civico, ulteriori posti riservati ai portatori di handicap disponendo **almeno 3 stalli di sosta** nelle immediate vicinanze di ogni padiglione, secondo le disposizioni impartite dall'A.R.N.A.S..

ART. 6 – RESPONSABILE UNICO

Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della concessione da segnalare all'A.R.N.A.S.. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare il corretto funzionamento del servizio e fornire i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del committente.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

Il Responsabile Unico nei giorni feriali dovrà essere immediatamente reperibile dall'A.R.N.A.S., mediante telefono cellulare, il cui numero dovrà essere formalmente comunicato al concedente.

Per situazioni di emergenza dovrà comunque essere garantita la possibilità di contattare un referente del soggetto aggiudicatario 24 ore su 24, il cui nominativo dovrà essere indicato dal soggetto aggiudicatario contestualmente alla designazione del Responsabile Unico.

ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati attesi dal Concedente per tutta la durata della concessione.



Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'A.R.N.A.S. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Concessionario, il quale riconosce che il Concedente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Concessionario stesso ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico del concessionario in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.

Il Concessionario dovrà assumere la manodopera secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni economico normative risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo vincola il Concessionario anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutto il personale adibito al servizio, registrato nei regolari libri paga, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera che di terzi.

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 8 – DANNI A COSE E PERSONE

Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono derivare, tenendo manlevato ed indenne l'A.R.N.A.S. per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

L'A.R.N.A.S. è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti a quanto fornito e realizzato dal concessionario.



Inoltre il concessionario provvederà in proprio a tutelarsi di fronte a richieste di terzi per danneggiamenti, atti vandalici o furti, commessi nei confronti delle autovetture in sosta nei parcheggi, che fossero avanzate.

L'Impresa è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto d'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa di responsabilità Civile verso terzi a garanzia, di eventuali danni che possano essere causati da persone, cose nell'espletamento del servizio compresi danni conseguenti alla mancata, parziale o inadeguata manutenzione della pavimentazione, del manto stradale o delle aree comunque interessate all'espletamento del servizio di cui alla presente procedura, nonché una polizza per qualsiasi danno da chiunque arrecato alle auto in sosta regolarmente autorizzate, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 unico, rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose, animali e auto.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata prima della stipula del contratto.

Per ogni rapporto derivante o connesso con il presente affidamento l'Impresa terrà estranea nei confronti dei terzi l'Amministrazione, impegnandosi anche a costituirsi in giudizio qualora l'Azienda medesima fosse stata individuata come controparte in azione giudiziaria.

ART. 9 – OBBLIGHI SEPCIFICI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare a:

- a) garantire la continuità dei servizi;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della concessione;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Esecutore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici.



propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità contrattuale in quanto applicabili (prevenzione infortuni, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f) manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;

g) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;

e) essere consapevole che l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

ART. 10 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Si riassumono i principali obblighi a carico del concessionario:

1. assunzione di ogni responsabilità per i danni causati nell'espletamento del servizio oggetto del contratto;
2. riconoscimento, all'A.R.N.A.S. "Civico – Di Cristina – Benfratelli" di Palermo", della facoltà di risolvere in qualsiasi momento l'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), qualora l'A.R.N.A.S., con motivato giudizio, riscontri gravi inadempienze nell'esecuzione dell'appalto per l'inosservanza anche di una sola delle condizioni poste nel presente disciplinare;
3. rispetto del pubblico con il quale il personale della Ditta viene a contatto;
4. sostenimento di tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
5. espletamento con cura e diligenza di tutte le obbligazioni previste dal presente disciplinare per l'esecuzione del contratto;
6. fornitura di tutti i dispositivi compresi gli eventuali D.P.I. e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.



ART. 11 – MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUTTURE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e strutture esistenti e/o fornite dalla ditta aggiudicataria in esecuzione della presente concessione, sarà interamente a carico della medesima ditta.

In caso di rottura o guasto di una apparecchiatura o barriera la ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'intervento di riparazione entro 24 ore, al fine di consentire l'entrata e l'uscita delle autovetture dall'area a parcheggio.

In caso di guasto di tutte le apparecchiature installate è fatto obbligo della ditta aggiudicataria di consentire l'utilizzo del parcheggio anche se ciò comporta la mancata riscossione delle tariffe.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il buon funzionamento e la manutenzione del sistema di videosorveglianza già esistente.

Le stazioni di ingresso e di uscita devono essere dotate di un sistema di illuminazione atto a consentirne la visione notturna e l'effettuazione delle operazioni di entrata e di uscita.

Tutte le operazioni di controllo devono essere automatizzate e si sostanziano nella verifica della validità del ticket, limitando l'attività degli operatori al solo intervento in caso di segnalazione di irregolarità o guasti.

All'ingresso del parcheggio dovrà essere apposta adeguata e chiara cartellonistica relativa alle tariffe applicate ed al sistema di riscossione.

All'atto della consegna verrà redatto in contraddittorio un verbale con elencazione del materiale e delle apparecchiature esistenti e di proprietà dell'Azienda delle quali il concessionario dovrà garantirne il buon funzionamento e la manutenzione.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità ed il funzionamento di un "estintore carrellato a polvere" da 30 Kg per ogni 100 stalli gestiti. Tali estintori dovranno essere in regola con la vigente normativa e costantemente sottoposti alle revisioni ed ai controlli di legge.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, altresì, la fornitura e collocazione di cestini per i rifiuti in numero pari ad 1 unità ogni 50 stalli, da assicurare in tutte le tre aree oggetto del presente appalto.



ART. 12 – PULIZIA E MANUTENZIONE

Limitatamente all'area in gestione, comprese quelle ad esclusivo utilizzo del personale aziendale, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare:

1. la pulizia delle superfici e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e dei dissuasori, nonché dei macchinari installati (compresa riparazione, sostituzione dei materiali di consumo e della macchina in caso di guasto non riparabile, etc.).
2. la manutenzione dei dissuasori e della ulteriore segnaletica orizzontale e verticale posta all'interno delle aree ospedaliere estranee alle aree di parcheggio ;
3. la manutenzione delle aree verdi esistenti nelle zone ove sono ubicati gli stalli di sosta comprese quelle limitrofe (diserbatura, potatura di alberi e/o siepi, sostituzione piante ed alberi, smaltimento materiale di risulta etc);
4. La corretta e continua manutenzione della pavimentazione e del manto stradale pertinenti tutte le aree di parcheggio.

Ulteriori interventi di manutenzione, sulle aree di che trattasi, dovranno essere assicurati su semplice richiesta dell'U.O.C. Facility Management o dell'U.O.C. Servizio Tecnico aziendale.


Eventuali danni a terzi derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo ricadranno ai fini risarcitori sulla ditta aggiudicataria. Il danno comprenderà anche tutte le eventuali ulteriori spese refluenti dall'attivazione da parte del terzo di procedure sia giudiziali che extragiudiziali.

ART. 13 – SPESE RELATIVE AI CONSUMI ENERGETICI

Le forniture elettriche per l'illuminazione dell'area, della segnaletica, nonché per il funzionamento delle apparecchiature sono a carico dell'A.R.N.A.S..

ART. 14 – SPESE DI GARA A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri pertinenti.



ART. 15 – OBBLIGHI NORMATIVI

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme antinfortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati.

ART. 16 – INDUMENTI DI LAVORO

Tutto il personale impiegato deve essere dotato di apposita divisa di lavoro, invernale ed estiva, di colore e foggia nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

ART. 17 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dall'A.R.N.A.S.;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Concedente;
- deve mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività del Concedente o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

Inoltre, il Concessionario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- ottemperi in modo puntuale alle indicazioni ricevute ed alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- rispetti le indicazioni ricevute dal proprio Datore di lavoro nel rispetto del Piano di Emergenza delle Sedi;



- comunichi immediatamente al personale del Concedente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

L'A.R.N.A.S. potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

Il Concessionario, in tal caso, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del Concedente, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta, ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti del Concessionario, che durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivo di lamentela.

ART. 18 – MODIFICAZIONI DELLA CONCESSIONE

Sospensione e riduzione

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento del servizio per effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o circostanze ostative o per mere ragioni di opportunità, senza che l'impresa aggiudicataria e/o le imprese partecipanti possano avanzare diritti o pretese di qualsivoglia genere.


L'A.R.N.A.S. si riserva, inoltre, la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze sopravvenute (per es. cambio di sede, modifiche organizzative, ecc.), di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno 15 giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

In caso di riduzione parziale del servizio è escluso per il concessionario qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione della concessione così ridotta.

In tale caso la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere un canone unitario annuo pari a:

importo di aggiudicazione - (N° di stalli in diminuzione * importo di aggiudicazione / N° stalli di aggiudicazione).

Ampliamento



Del pari, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà insindacabile di ampliare, in caso di sopraggiunte necessità, (per es. cambio di sede, modifiche organizzative, ecc.), la concessione, mediante preavviso del concedente da comunicare almeno 15 giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica, fino al massimo del 20%.

Qualora, invece il nuovo servizio non sia compreso nella tipologia nei punti previsti in concessione, si concorderà un nuovo prezzo.

Il concessionario non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alla concessione assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione.

Per l'incremento di nuovi stalli la ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere un canone aggiuntivo unitario annuo pari al valore del canone unitario individuato in sede di aggiudicazione calcolato alla stregua del seguente criterio:

importo di aggiudicazione + (N° di stalli in diminuzione * importo di aggiudicazione / N° stalli di aggiudicazione).

Recesso e risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto di diritto, senza necessità d'intervento giudiziale e previo onere di comunicazione da parte dell'Amministrazione, oltre che per i motivi di cui ai precedenti articoli, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio per colpa della Ditta concessionaria;
- sospensione o ritardo dei pagamenti per un periodo superiore a 90 dal termine previsto;
- fallimento della concessionaria;
- ogni altra condotta integrante inadempimento.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale.

Ai fini dell'esatto adempimento del presente contratto, ogni clausola del presente Capitolato deve considerarsi essenziale.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della concessionaria, l'Azienda potrà aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando alla Ditta inadempiente i maggiori oneri ed i minori introiti che ne dovessero derivare.



Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio, e ciò senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

ART. 20 - RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008

Al contratto di concessione sarà allegato il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) nel rispetto dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. predisposto da questa A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina – Benfratelli.

Il Concessionario dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.) e dal D.U.V.R.I..

Laddove necessario dovranno essere forniti al personale e utilizzati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 21 - PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente disciplinare e



dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta in sede di offerta, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sotto elencate penali:

- di importo pari ad € 10.000,00 in caso di sospensione ingiustificata del servizio. La suddetta penalità sarà implementata a titolo risarcitorio per ogni giorno di sospensione di una somma pari ad 1/120 del valore del canone quadrimestrale dovuto (mancato introito) ed alle eventuali spese refluenti dai costi sostenuti dall'ARNAS per assicurare le attività sospese;
- di importo pari ad € 200,00 per ogni estintore che dovesse risultare non in regola con le vigenti disposizioni;
- di importo pari ad € 50,00 per ogni contenitore di rifiuti mancante rispetto agli obblighi contrattuali;
- di importo pari ad € 250,00 prodie per la mancata pulizia delle area oggetto della presente concessione. In caso di reiterazione di tale inadempienza il valore della penale viene automaticamente raddoppiato divenendo nuovo parametro sanzionatorio;
- di importo pari ad € 100,00 per la accertata mancata attività manutentiva richiesta con la presente concessione;

L'A.R.N.A.S. si riserva, altresì, di applicare, per inadempienze ulteriori, sanzioni il cui valore è compreso tra € 1.000,00 e € 10.000,00 da proporzionarsi alla gravità dell'inadempimento ed alla condotta contrattuale complessiva della ditta concessionaria. Condizione per l'esigibilità della penale è la previa contestazione scritta nel termine di giorni 60 dalla conoscenza dell'evento o dalla circostanza sanzionabile. La ditta concessionaria avrà diritto di fornire chiarimenti e giustificazioni nel termine di giorni 15 dall'avvenuta contestazione.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul deposito cauzionale, fatto salvo l'eventuale maggior danno e/o la risoluzione del contratto. Salvo il caso di risoluzione del contratto, la ditta concessionaria ha l'obbligo di ripristinare il deposito cauzionale così decurtato.

Le penalità saranno comminate anche in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.



In caso di mancata esecuzione del servizio, il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra Impresa, addebitando il maggior costo al Concessionario inadempiente, nei confronti del quale verrà applicata anche la penale come sopra indicato.

Nel caso in cui il Concessionario incorra in reiterate inadempienze agli standard del presente disciplinare, il Concedente si riserva di applicare penalità progressive allo stesso tipo di infrazione.

Dell'applicazione delle penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'O.U.C. Facility Management dell'A.R.N.A.S renderà prontamente informata la società a mezzo e-mail e/o fax.

Le penalità a carico della ditta aggiudicataria dovranno essere aggiunte direttamente al canone dovuto.

L'A.R.N.A.S. può procedere alla rescissione del contratto dopo cinque contestazioni scritte relative ad inosservanza delle prescrizioni contrattuali.

ART. 22 - PAGAMENTI

Il canone quadrimestrale offerto dal Concessionario, maggiorato dell'IVA, dovrà essere versato in unica rata anticipata, decorrente dalla data del verbale di consegna.

ART. 23 – DITTA UNICA OBBLIGATA AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà assumere su di se ogni onere e vincolo derivante dalla puntuale applicazione di tutte le clausole suesposte, nessuna esclusa. Ne consegue che la ditta medesima viene, pertanto, a configurarsi nei confronti dell'Azienda come l'unica obbligata referente della concessione aggiudicatasi.

ART. 24 – DATI RIGUARDANTI I FLUSSI DI PARCHEGGIO

La ditta aggiudicataria dovrà fornire mensilmente, in formato elettronico excell o access, i dati, per ciascuna ora e per ciascuna giornata, relativi alla occupazione degli spazi nel parcheggio.



La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, comunicare mensilmente l'occupazione oraria media del parcheggio, secondo la seguente formula e distinta per le tre seguenti fasce orarie: 07,00 – 14,30; 14,30 – 20,30; 20,30 – 07.00.

$$H24 = O24 / N$$

(occupazione oraria media *H24* (riferita alle 24 ore) indica il rapporto tra l'occupazione del parcheggio *O24* ed il numero totale di posti destinati alla sosta *N*).

ART. 25 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente disciplinare Speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Le controversie che potranno insorgere tra l'Azienda e la ditta aggiudicataria saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Palermo. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 26 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Il Concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i sette anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le Parti si obbligano ad osservare le norme previste dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali.

La Ditta al termine del contratto non potrà utilizzare, divulgare, trasmettere, trattare, cedere, vendere, a qualsiasi titolo le informazioni e i dati acquisiti durante il periodo contrattuale, consegnando all'Azienda Ospedaliera ogni banca dati e/o sistema innovativo e/o informatico realizzato in base al presente contratto.

ART. 27 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi che impediscano l'espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché garantire un adeguato servizio di emergenza.

In ogni caso dovranno essere garantiti i servizi minimi assistenziali.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Oltre alle norme contenute nella Lettera di Invito e nel presente Disciplinare di Servizio hanno efficacia, ai fini della regolamentazione dei criteri di gara e dei rapporti derivanti, il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in quanto applicabile, nonché tutte le norme di legge e quelle regolamentari vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato. Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere previste in fase di Contratto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.